



Decreto nr. 224 del 11/03/2026

OGGETTO: ADOZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA DELL'ORARIO DI LAVORO DELLA DIRIGENZA AREA SANITA'.

RICHIAMATI:

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'area sanità triennio 2019-2021, sottoscritto in data 23/01/2024, con particolare riferimento al TITOLO III "*RAPPORTO DI LAVORO*", Capo III "*Orario ed organizzazione della prestazione di lavoro*" e Capo IV "*Ferie e festività*";
- l'art. 6 comma 3 lettera a) del sopraccitato CCNL 2019-2021 che individua, tra le materie oggetto di confronto con le Organizzazioni Sindacali, i criteri generali relativi all'articolazione dell'orario di lavoro;
- l'art. 6 comma 3 lettera l) del sopraccitato CCNL 2019-2021 che, tra le sopraccitate materie oggetto di confronto con le Organizzazioni Sindacali, include altresì i criteri generali sulla programmazione dei servizi di pronta disponibilità e di guardia, fermo restando l'onere a carico del relativo fondo;
- il verbale di confronto regionale del 9/12/2024, tra la delegazione di parte pubblica e le Organizzazioni Sindacali della Dirigenza dell'area sanità, approvato con DGR XII/3683 del 20/12/2024, recante i criteri generali sulla programmazione dei servizi di emergenza ed in particolare, pronta disponibilità e di guardia di cui all'art. comma 1, lettera k) del CCNL dell'area sanità, triennio 2019-2021;
- i precedenti regolamenti aziendali in materia di orario di lavoro, con particolare riferimento a quello adottato con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda n. 822 del 23/10/2013;

PRESO ATTO del confronto con le Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del citato CCNL e rappresentate in azienda, avviato successivamente alla firma definitiva del contratto nazionale e protrattosi fino allo scorso mese di dicembre;

RILEVATO che nel corso della trattativa sindacale svoltasi lo scorso 29 dicembre 2025, le Organizzazioni Sindacali e la delegazione di parte pubblica hanno condiviso il testo del regolamento per la disciplina dell'orario di lavoro allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

RITENUTO necessario procedere all'adozione del nuovo Regolamento aziendale per la disciplina dell'orario di lavoro della Dirigenza dell'Area Sanità;

VISTA l'istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento, Sig. Soardi Riccardo, che ai sensi del Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la completezza;

VISTA la proposta del Direttore S.C. Gestione Risorse Umane, Dott.ssa Manuela Pedroni, che attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non discendono oneri per l'Azienda;



ACQUISITI i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario e dal Direttore Amministrativo, il Direttore Generale

DECRETA

Per i motivi in premessa indicati:

1. di procedere all'adozione del nuovo Regolamento aziendale per la disciplina dell'orario di lavoro della Dirigenza dell'Area Sanità allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1 composto da n. 12 pagine);
2. di dare atto che il regolamento in parola, abrogando e sostituendo i precedenti, sarà efficace a decorrere dal 1° aprile 2026, al termine delle interlocuzioni per la sua effettiva implementazione che sono in corso tra la S.C. Gestione Risorse Umane e la ditta fornitrice del programma gestionale dedicato;
3. di dare mandato alla S.C. Gestione Risorse Umane per la comunicazione del presente provvedimento a tutti i Servizi e/o Strutture aziendali interessate, per i successivi adempimenti di competenza;
4. di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l'Azienda;
5. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. 33/2009;
6. di disporre, a cura della S.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line dell'ASST del Garda– ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente dal
DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Roberta Chiesa)

Nominata con D.G.R. n. XII/1635 del 21/12/2023

Esprimono parere favorevole:

Direttore Amministrativo – Dott. Piero Canino
Direttore Sanitario – Dr. Pietro Imbrogno
Direttore Sociosanitario – Dott. Paolo Schiavini



Desenzano, 29/12/2025

Regolamento Orario di Lavoro Dirigenza

Sommario

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E NORME GENERALI.....	2
Art. 2 – ORARIO DI LAVORO E DI SERVIZIO: DEFINIZIONI	2
Art. 3 – IMPEGNO DI SERVIZIO DEI DIRIGENTI.....	2
Art. 4 – IMPEGNO DI SERVIZIO DIRETTORI DI SC.....	4
Art. 5 – LAVORO STRAORDINARIO ED ORE IN ECCESSO	5
Ore eccedenti.....	5
Art. 6 – PROCESSO DI AUTORIZZAZIONE E RECUPERO ORE	6
Art. 7 – RIPOSI E PAUSE	6
Riposo settimanale.....	7
Recupero compensativo.....	7
Pausa.....	7
Art. 8 – FERIE E FESTIVITÀ.....	8
Ferie e riposi solidali	8
Art. 9 – RISERVA ORARIA PER ATTIVITÀ NON ASSISTENZIALI	8
Art. 10 – SERVIZI DI GUARDIA	9
Art. 11 – PRONTE DISPONIBILITÀ	10
Art. 12 – RILEVAZIONE DELL’ORARIO RIGUARDANTE L’ATTIVITÀ PRESTATATA IN LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA	11
Art. 13 – DISPOSIZIONI FINALI.....	11



Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E NORME GENERALI

Il presente Regolamento si applica a tutti i dirigenti dell'ASST Garda della Dirigenza Area Sanità di cui all'art 1 del CCNL Area Sanità triennio 2019-2021.

L'art. 6, c. 3 del CCNL Area Sanità Triennio 2019-2021, individua tra le materie oggetto di confronto con i soggetti sindacali “i criteri generali relativi all'articolazione dell'orario di lavoro”.

Art. 2 – ORARIO DI LAVORO E DI SERVIZIO: DEFINIZIONI

In conformità al D.lgs. n. 66/2003, per orario di lavoro si intende qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio delle sue attività o funzioni.

L'osservanza dell'orario di lavoro costituisce un obbligo dei dipendenti quale elemento essenziale della prestazione retribuita.

Per orario di servizio si intende il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità delle strutture degli uffici pubblici e l'erogazione dei servizi all'utenza.

Per orario di apertura al pubblico si intende il periodo di tempo giornaliero che, nell'ambito dell'orario di servizio, costituisce la fascia oraria di accesso ai servizi da parte dell'utenza.

Art. 3 – IMPEGNO DI SERVIZIO DEI DIRIGENTI

Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Azienda, ispirato anche alla migliore armonizzazione con la vita privata e familiare, i dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando in modo flessibile l'impegno orario per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e ai programmi da realizzare (articolo 27 comma 1 CCNL Area Sanità triennio 2019-2021).

L'orario di lavoro dei Dirigenti è di 38 ore settimanali ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico, nonché al mantenimento del livello di efficacia raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali, correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento.

Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i dirigenti, n. 4 ore dell'orario settimanale sono destinate ad attività non assistenziali, quali la formazione e l'aggiornamento professionale, obbligatorio o facoltativo, formazione continua ed ECM, nelle modalità previste, anche in modalità FAD, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata ecc. Tale riserva di ore non rientra nella normale attività assistenziale e non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata secondo le modalità indicate all'art. 45 del CCNL Area Sanità triennio 2019-2021 (Formazione ed aggiornamento professionale, partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata), di norma con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro. A tali fini, il dirigente dovrà, con congruo anticipo, programmare, in condivisione con il direttore della struttura, la fruizione di tal riserva e successivamente fornire idonea certificazione che attesti lo svolgimento delle attività sopra indicate e la relativa durata.

L'ASST, con le procedure di budget può utilizzare, in forma cumulata, n. 30 minuti settimanali delle suddette quattro, per un totale massimo di n. 26 ore annue, prioritariamente, per contribuire alla



riduzione delle liste di attesa ovvero per il perseguimento di obiettivi assistenziali e di prevenzione definiti con le medesime procedure.

I dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando in modo flessibile l'impegno orario per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e ai programmi da realizzare. Detto impegno è programmato mediante predisposizione, da parte del Direttore di SC, della turnistica mensile (programmazione oraria dei piani di lavoro) della propria struttura, monitorando mensilmente la compatibilità tra le ore effettuate e le attività assegnate ai propri dirigenti subordinati (assistenza in reparto, guardia, attività operatoria, attività ambulatoriale, pronta disponibilità, aggiornamento in sede e fuori sede ecc...), nel rispetto del C.C.N.L. vigente.

Il responsabile della struttura predispose con periodicità mensile un piano di lavoro che schematizza le attività calendarizzate per il raggiungimento degli obiettivi e/o programmi da realizzare in conformità all'orario di lavoro settimanale (38 ore tenendo conto delle ore non assistenziali – art. 27 comma 6 CCNL). La programmazione mensile deve essere comunicata ai dirigenti di norma entro il giorno 20 del mese precedente dal Responsabile di struttura ed esposta all'interno della Unità Operativa. Essa tiene conto prioritariamente delle esigenze organizzative della struttura, temperate con le esigenze dei dirigenti, in materia di programmazione ferie, riposi, riposi compensativi, aggiornamento e formazione nonché per l'attività libero professionale. La programmazione giornaliera non deve prevedere prestazioni di durata superiore alle dodici ore continuative a qualsiasi titolo prestate.

L'eventuale impiego orario ulteriore rispetto alle 38 ore settimanali, è considerato utile ai fini del raggiungimento degli obiettivi e programmi di lavoro concordati. Esso è definito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 27, punto 3 del CCNL Area Sanità triennio 2019-2021.

Eventuali debiti di orario - che devono essere del tutto occasionali - rispetto alla media delle 38 ore settimanali, devono essere recuperati entro sei mesi dalla rilevazione del debito, in accordo con il Direttore di struttura. Ferma restando la compensazione di ore a credito/debito che nel mese di riferimento si possono generare.

Qualora dopo i sei mesi permanga un debito orario, l'Azienda provvederà alla proporzionale decurtazione della retribuzione e del trattamento economico accessorio. Nell'ipotesi di persistente e reiterato debito orario, tale comportamento dovrà essere tenuto in considerazione nella valutazione annuale individuale.

Il Dirigente deve concordare preventivamente con il proprio Direttore in quale giornata effettuare il recupero ore mancanti rispetto al debito orario settimanale, attraverso la programmazione dei turni servizio formalmente approvati dal Direttore di struttura.

Le eventuali eccedenze orarie generate in corso d'anno e debitamente autorizzate dal Direttore di struttura, rispetto ai piani di lavoro mensili programmati, sono recuperabili dal professionista attraverso delle compensazioni orarie entro l'anno di maturazione delle stesse, anche a giornata intera, concordando la fruizione di detti recuperi in sede di stesura del piano di lavoro mensile con il Direttore della struttura di appartenenza.

L'orario di lavoro settimanale dei Dirigenti è articolato su 5 giorni la settimana per 38 ore settimanali ed è garantito nell'ambito della programmazione della turnistica mensile.

L'orario di lavoro per attività ordinaria è articolato nei giorni feriali in una fascia oraria dalle 7.30 alle 20.30 (fatte salve diverse esigenze della struttura di appartenenza da concordarsi con la Direzione aziendale) in base al piano di lavoro predisposto dal Direttore della SC. La presenza rilevata al di fuori



di tale fascia oraria non verrà conteggiata, salvo eccezionali casi approvati dal Direttore di SC.

L'orario di lavoro è articolato su 5 giorni lavorativi per un totale di 38 ore settimanali con orario convenzionale di 7 ore e 36 minuti, con ingressi flessibili e scaglionati al fine di garantire la copertura del servizio. Eventuali eccedenze orarie rispetto alle 38 ore contrattualmente dovute di cui all'art. 27 punto 2 del CCNL Area Sanità triennio 2019-2021, dovranno mensilmente essere approvate dal responsabile di struttura.

Nelle ore notturne e nei giorni festivi, la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri sono assicurate, tenuto conto delle diverse attività di competenza, mediante la guardia di unità operativa o tra unità operative appartenenti ad aree funzionali omogenee. I turni di guardia e reperibilità sono organizzati sulle 24 ore nei giorni festivi, mentre, nei giorni feriali, dalle 20.00 alle 8.00 fatte salve le diverse esigenze della struttura di appartenenza.

L'organizzazione delle guardie deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 29 del CCNL Area Sanità triennio 2019-2021. Il servizio di guardia medica viene svolto all'interno del normale orario di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del sopra citato art. 29. Sono programmabili, nell'arco del trimestre, non più di 5 servizi di guardia notturni, calcolati come media mensile nell'arco di tutto il periodo. È fatto inoltre salvo quanto previsto dal CCNL Area Sanità triennio 2019-2021 in materia di prestazioni aggiuntive di cui all'art. 89 comma 2 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria).

I dirigenti devono segnalare, anticipatamente rispetto alla fruizione, le loro assenze programmate al Direttore di SC, attraverso il programma informatizzato, i periodi richiesti e le causali (ferie, aggiornamento, congedi, riposi compensativi ecc...).

Il sistema automatico di rilevazione della presenza è operativo e vincolante in ASST per tutti i dirigenti, sia per motivi di sicurezza medico-legali, a tutela del dipendente, sia per ragioni tecnico- organizzative (es. quantificazione aspettativa, malattie, ferie, permessi, ecc..) nonché per poter distinguere con il sistema informatizzato l'attività lavorativa istituzionale, dalle prestazioni aggiuntive, dalla libera professione intramuraria, dall'Area a pagamento, AREU ecc..

Fatte salve le modalità di effettuazione della pausa obbligatoria (art. 7) e di riconoscimento delle eccedenze maturate durante il turno (art. 5), nell'arco dell'orario di servizio il periodo lavorato dal dirigente viene conteggiato al minuto.

Il responsabile di struttura verifica con regolarità le timbrature dei dirigenti. Almeno una volta al mese con atto motivato autorizza in tutto o in parte l'eventuale eccedenza oraria e il recupero delle ore richiesto.

Art. 4 – IMPEGNO DI SERVIZIO DIRETTORI DI SC

I Direttori di Struttura Complessa assicurano la propria permanenza giornaliera in servizio accertata con gli strumenti automatici aziendali in essere, per garantire il normale funzionamento della struttura cui sono preposti ed organizzano il proprio tempo lavoro, articolandolo in modo flessibile, per correlarlo a quello degli altri dirigenti per l'espletamento dell'incarico affidato in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare in attuazione delle procedure previste dal vigente CCNL nonché per lo svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica e ricerca finalizzata. Ai soli fini del calcolo delle ferie, assenze e congedi, anche l'orario dei Direttori di SC si considera articolato su 5 giorni con orario convenzionale di 7 ore e 36 minuti. Gli stessi comunicano le proprie assenze dal servizio preventivamente alle Direzioni Mediche ovvero alla Direzione sanitaria e alla direzione sociosanitaria, per i direttori dell'area di afferenza. Comunicano, inoltre, la pianificazione delle proprie attività istituzionali ed i giorni nonché gli orari dedicati alla attività libero professionale intramuraria.



I Direttori di S.C. provvedono alla timbratura automatica al fine di documentare la loro presenza in servizio, per differenziare l'attività libero professionale intramuraria dall'attività istituzionale nonché le eventuali prestazioni aggiuntive e gli altri istituti contrattuali.

Art. 5 – LAVORO STRAORDINARIO ED ORE IN ECCESSO

Lavoro straordinario

Fermo restando quanto previsto dall'art. 27, comma 1, ultimo periodo (Orario di lavoro dei dirigenti), le prestazioni di lavoro straordinario sono consentite ai dirigenti:

- Per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 66/2003 quali:
 - a. eccezionali esigenze tecnico-produttive e impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
 - b. casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
 - c. eventi particolari, collegati all'attività produttiva.
- In seguito alla chiamata in servizio per pronta disponibilità.

Le ore effettuate in seguito alla chiamata in reperibilità sono liquidate automaticamente nelle prime competenze stipendiali utili se in eccedenza oraria. In alternativa su specifica domanda preventiva, valida per il semestre, qualora abbia assolto integralmente il proprio debito orario, il dirigente può recuperare con riposi sostitutivi o recuperi orari anche a giornata intera, da fruirsi compatibilmente con le esigenze di servizio secondo la turnazione programmata mensile, entro il 31 dicembre dell'anno di competenza.

Il fondo per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario è quello determinato ai sensi dell'art. 73 del CCNL (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro).

Le prestazioni di lavoro straordinario non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.

In ogni caso, il ricorso al lavoro straordinario deve essere limitato e giustificato da esigenze non prevedibili, evitando che diventi una consuetudine organizzativa. È fondamentale che sia sempre garantita la tutela della salute e del benessere psicofisico dei dirigenti, in conformità ai principi previsti dalla normativa vigente.

Ore eccedenti

Ai sensi dell'art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., l'eventuale impegno orario ulteriore prestato in eccesso rispetto alle 38 ore, tenuto conto delle ore non assistenziali, si considera utile al raggiungimento degli obiettivi e programmi di lavoro concordati da realizzare.

Esso, ai sensi dell'art. 27, c. 3 del CCNL, è definito annualmente, come segue:

- media pro-capite aziendale delle disponibilità del fondo destinata alla retribuzione di risultato nell'anno di competenza, nettizzate delle risorse INAIL (rif. art. 75 comma 3 del CCNL) e dei residui del fondo per la retribuzione degli incarichi (rif. art. 72, comma 3, secondo periodo del CCNL);
- numero dei dirigenti in servizio all'1° gennaio dell'anno di riferimento (Tempo Determinato e Tempo Indeterminato) a rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo, con esclusione dei soli dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa;
- un valore divisore pari a 40.

Al fine di agevolare il calcolo complessivo, si riassume nella seguente formula l'applicazione dell'algoritmo di cui al comma 3 dell'art. 27 del CCNL:

$$\frac{\text{fondo risultato anno "n" - risorse INAIL anno "n" +} \\ \text{residui fondo condizioni lavoro anno "n-1"}}{[\text{n. dirigenti 1.1 anno n}] \times 40}$$

Il contingente di cui sopra viene determinato annualmente dall'azienda e comunicato alle DMP e ai Direttori di Struttura Complessa, previa informazione alle OO.SS.



È conteggiata al minuto l'eccedenza oraria maturata in seguito al prolungamento ovvero all'inizio anticipato del turno di servizio, che si siano resi necessari per ragioni di servizio, all'interno della fascia oraria 7.30 alle 20.30, fatte salve eventuali deroghe concordate con la Direzione Strategica. L'eccedenza oraria, individuata annualmente a consuntivo, in base alle timbrature riconosciute, è tenuta distinta dalle "prestazioni aggiuntive" e dalla pronta disponibilità. Tale eccedenza, determinata ai sensi dell'art. 15 comma 3 del D.Lgs. n. 502/1992, che a fine anno risultasse al di sotto del rapporto di cui all'art. 27 comma 3 primo periodo del CCNL, non darà diritto ad alcun recupero o monetizzazione e considerandosi utile ai fini del raggiungimento della retribuzione di risultato, entro marzo dell'anno successivo alla maturazione, verrà cancellata.

Art. 6 – PROCESSO DI AUTORIZZAZIONE E RECUPERO ORE

L'eventuale eccedenza oraria ulteriore rispetto all'algoritmo annualmente definito secondo le procedure di cui all'art. 5 del presente regolamento è recuperata, anche a giornate intere, compatibilmente con le esigenze organizzative. Il recupero può avvenire, entro i primi sei mesi dell'anno successivo. Qualora, eccezionalmente, al termine dei sei mesi, residuino ulteriori ore da recuperare che non sia stato possibile fruire per esigenze organizzative, il recupero deve aver luogo entro i successivi ulteriori 6 mesi. In nessun caso l'eccedenza oraria può essere remunerata.

L'eventuale ulteriore impegno orario rispetto a quello definito ai sensi del primo periodo comma 3 art. 27 del CCNL non può essere programmato e deve risultare dai sistemi di rilevazione dell'Azienda. E' inoltre soggetto alla espressa approvazione da parte del dirigente responsabile, previa verifica della sussistenza dei relativi presupposti sulla base delle esigenze organizzative, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di automatismo.

A tal fine, ogni qualvolta si verifichi una situazione di impegno orario ulteriore rispetto al dovuto mensile per l'attività ordinaria/durata turno per il servizio di guardia, il dirigente, al fine del riconoscimento dello stesso, dovrà farne richiesta on-line mediante l'applicativo "angolo del dipendente", motivando le ragioni che lo hanno generato, tassativamente entro il 7° giorno del mese successivo a quello di riferimento.

Tenuto conto che il nuovo CCNL è stato sottoscritto in data 23.1.2024, le ore maturate prima del 1° febbraio 2024, non saranno oggetto di recupero e verranno "congelate".

Sono esclusi dal presente articolo i Direttori di Struttura Complessa.

Art. 7 – RIPOSI E PAUSE

Riposo giornaliero

Ai sensi dell'art. 27, c. 13 CCNL 23.1.2024 e dell'art. 7 del D.Lgs. 66/2003, il dirigente ha diritto ad un periodo di riposo consecutivo non inferiore a 11 ore per il recupero delle energie psicofisiche. L'attività di servizio, di guardia e di pronta disponibilità dei dirigenti deve essere programmata prevedendo la fruizione di tale riposo. Al fine di garantire la continuità assistenziale, da parte del personale dirigente addetto ai servizi relativi all'accettazione, al trattamento e alle cure delle strutture ospedaliere, nonché ai servizi territoriali, l'attività lavorativa dedicata alla partecipazione alle riunioni di reparto e alle iniziative di formazione obbligatoria determina la sospensione del riposo giornaliero. Il recupero del periodo di riposo non fruito, per il completamento delle 11 ore di riposo, deve avvenire immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso. Nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la già menzionata disciplina, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruito nei successivi sette giorni fino al completamento delle undici ore di riposo.

La pronta disponibilità sospende il riposo per le ore nelle quali, su chiamata, il Dirigente effettua l'attività richiesta. Il personale in pronta disponibilità chiamato in servizio deve recuperare



immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso le ore mancanti per il completamento delle undici ore di riposo. Nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruito, in un'unica soluzione, nei successivi tre giorni, fino al completamento delle undici ore di riposo. Di norma il turno successivo a quello programmato in pronta disponibilità viene collocato nella fascia oraria pomeridiana.

Riposo settimanale

Il dipendente ha diritto ogni 7 giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui al paragrafo precedente.

Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il numero dei riposi settimanali spettanti a ciascun dirigente è fissato in numero di 52 all'anno, indipendentemente dalla forma di articolazione dell'orario di lavoro. In tale numero non sono conteggiate le domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 del d. lgs. n. 66/2003, in giorno concordato fra il dirigente ed il direttore responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio e preferibilmente entro la seconda settimana immediatamente successiva. Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato.

Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.

Recupero compensativo

Fermo restando il rispetto del riposo settimanale di cui al precedente punto, la prestazione lavorativa effettuata nella giornata di domenica o altro giorno festivo, dà diritto al dirigente ad effettuare un riposo compensativo, fermo restando il debito orario settimanale.

I riposi compensativi devono essere goduti di norma entro il mese successivo. In ogni caso, non sarà possibile beneficiarne oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

Pausa

Durante il turno di lavoro diurno, qualora la prestazione lavorativa superi le 6 ore, il dirigente deve effettuare una pausa obbligatoria di almeno 20 minuti mediante timbratura in uscita ed entrata.

Qualora la prestazione lavorativa superi le 6 ore, il Dirigente ha la possibilità di fruire della mensa ovvero ticket/pasto veicolato secondo l'apposito regolamento aziendale. L'accesso sarà rilevato previa timbratura in uscita ed entrata ed è consentito nei giorni di effettiva presenza. L'accesso alla mensa determina la consueta trattenuta del costo del pasto vigente.

Considerato che la pausa è prevista per legge a garanzia del recupero psicofisico del lavoratore, l'orario continuativo è possibile solo per eccezionali ed estemporanee esigenze di servizio, debitamente giustificate.

In caso di mancata timbratura, il sistema opererà automaticamente una riduzione di 20 minuti, fatta eccezione per i seguenti reparti o servizi:

- attività prestata quale guardia notturna o festiva;
- pronto soccorso.

Eventuali ulteriori deroghe potranno essere autorizzate dalla Direzione aziendale previa informativa alle rappresentanze sindacali aziendali.



Art. 8 – FERIE E FESTIVITÀ

Ferie

Anche alla luce della sentenza della corte di giustizia UE causa c218/22, il Direttore della Struttura predispone sistemi di pianificazione delle ferie dei dirigenti, al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. A tale scopo viene predisposto il piano ferie con programmazione a cadenza quadrimestrale dell'anno di riferimento. Le ferie sono effettuate durante l'anno di riferimento e, in caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruito entro il primo semestre dell'anno successivo.

In relazione alle esigenze connesse all'incarico affidato, al dirigente è assicurato il godimento di almeno 15 giorni continuativi (3 settimane da calendario) di ferie nel periodo: 1.6 / 30.9 o, alternativamente, in caso di dipendenti con figli in età compresa nel periodo dell'obbligo scolastico, nel periodo 15.6 / 15.9 al fine di promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Per quanto riguarda la modalità di richiesta ferie, si dovrà rispettare la procedura informatizzata. Le motivazioni dell'eventuale mancata autorizzazione devono essere riportate negli appositi spazi.

Le ferie sono un diritto irrinunciabile; solo qualora maturate e non godute per esigenze di servizio adeguatamente motivate e risultanti negare sull'applicativo informatico, possono essere monetizzabili all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, in ordine alle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.

Costituisce specifica responsabilità del dirigente con incarico di Direzione di Struttura Complessa o Semplice Dipartimentale, programmare e organizzare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di sua assenza, la continuità delle attività ordinarie e straordinarie.

Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivate esigenze di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie. Il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto.

Le ferie sono altresì sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o da eventi luttuosi che diano luogo a permessi (art. 32, c.14 CCNL Dirigenza Area Sanità 23.01.2024).

Le ferie sono fruibili solo a giornata intera.

Ferie e riposi solidali

Ai sensi dell'art. 34 del CCNL 2016-2018 del 19/12/2019 è possibile, su base volontaria ed a titolo gratuito, cedere, in tutto o in parte, ad altro dirigente di questa Azienda che abbia necessità di prestare assistenza a figli minori che necessitano di cure costanti per particolari condizioni di salute.

- a) Le giornate di ferie nella propria disponibilità eccedenti le quattro settimane annuali di cui il dirigente deve necessariamente fruire
- b) Le 4 giornate di riposo per le festività soppresse.

La procedura per la fruizione dell'istituto è descritta nel suddetto articolo 34 del CCNL 2016- 2018.

Art. 9 – RISERVA ORARIA PER ATTIVITÀ NON ASSISTENZIALI



Ai sensi dell'art. 27, c. 6 del CCNL Dirigenza Area Sanità del 23.01.2024, nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i dirigenti, 4 ore dell'orario settimanale sono destinate ad attività non assistenziali, quali: aggiornamento professionale, ECM, partecipazione ad attività didattiche, ricerca finalizzata ecc. Tale riserva non rientra nella normale attività assistenziale e non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata, di norma, con cadenza settimanale ma, per particolari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati ovvero utilizzata anche per l'aggiornamento facoltativo in aggiunta alle assenze previste dall'art. 33, c. 1, lett. a) CCNL Dirigenza Area Sanità 23.01.2024 (assenze giornaliere retribuite).

Tale riserva deve essere in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun caso comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro. Il Dirigente deve perciò programmare, con congruo anticipo ed in condivisione con il Direttore responsabile della struttura, la fruizione di tale riserva e successivamente fornire idonea certificazione che attesti lo svolgimento delle attività sopra indicate, con la relativa durata.

L'azienda con le procedure di budget può utilizzare in forma cumulata 30 minuti settimanali delle quattro ore del comma 6 dell'articolo 27 del CCNL 23.01.2024 per un totale massimo di 26 ore annue prioritariamente per contribuire alla riduzione delle liste di attesa ovvero per il perseguimento di obiettivi assistenziali e di prevenzione definiti con le medesime procedure.

Il Direttore responsabile della struttura deve agevolare il corretto utilizzo dei permessi per aggiornamento e formazione come previsto dall'art. 45 del CCNL vigente. Eventuali dinieghi alle richieste pervenute dai dirigenti sanitari dovranno essere motivati e trasmessi agli interessati.

Art. 10 – SERVIZI DI GUARDIA

Nelle ore notturne e nei giorni festivi, la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri e, laddove, previsto, di quelli territoriali, sono assicurate, tenuto conto delle diverse attività di competenza della dirigenza area sanità, mediante:

- a) Il dipartimento di emergenza, eventualmente integrato, ove necessario, da altri servizi di guardia e pronta disponibilità;
- b) la guardia di unità operativa (ex divisionale) o tra unità operative appartenenti ad aree funzionali omogenee (dipartimentali o ex interdivisionali) e dei servizi speciali di diagnosi e cura;
- c) la guardia nei servizi territoriali ove previsto.

Il servizio di guardia istituito per aree funzionali omogenee è previsto solo per aree che insistono sullo stesso presidio, esso deve riferirsi ad unità operative/servizi appartenenti ad aree con particolari affinità cliniche (medica, chirurgica e dei servizi), tenendo conto delle omogenee competenze.

Il dirigente non può essere preposto a più servizi di guardia contemporaneamente. Sono programmabili, nell'arco del quadrimestre, non più di 5 servizi di guardia notturni calcolati come media mensile nell'arco di tutto il periodo. È fatto salvo quanto previsto dal CCNL Dirigenza Area Sanità 23.01.2024 in materia di prestazioni aggiuntive di cui all'art. 89, punto 2 del CCNL Dirigenza Area Sanità 23.01.2024.

Il servizio di guardia è assicurato da tutti i dirigenti, esclusi i direttori di struttura complessa, che possono rendersi disponibili a svolgere tale servizio esclusivamente laddove non vi siano dirigenti in numero sufficiente alla copertura dei servizi di guardia. I servizi di guardia devono essere distribuiti in turni uniformi fra tutti i componenti l'equipe.

La remunerazione delle guardie notturne e/o festive svolte in Azienda all'interno dell'orario di lavoro è stabilita: in € 100,00 per ogni turno di guardia notturno e/o festivo; in € 120,00 per i medesimi turni nei servizi di pronto soccorso. Tale compenso comprende ed assorbe le indennità previste dall'art. 77 del CCNL Dirigenza Area Sanità 23.01.2024 (servizio notturno e festivo); al di fuori delle 38 ore



settimanali, è stabilita con i medesimi sopra citati importi, unitamente al recupero dell'orario eccedente. Il turno di guardia è organizzato normalmente su dodici ore consecutive nelle fasce orarie 8-20 per i festivi e 20-8 per la notte. Turni di minore durata in fascia oraria diurna, comunque non inferiori a 6 ore, determinano il riproporzionamento delle relative remunerazioni.

Art. 11 – PRONTE DISPONIBILITÀ

Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere lo stabilimento nel più breve tempo possibile, sulla base del piano annuale adottato, ad inizio di ogni anno, dall'Azienda per affrontare le situazioni di emergenza.

Sulla base del già menzionato piano, sono tenuti al servizio di pronta disponibilità i dirigenti – esclusi quelli di Struttura Complessa, con le eccezioni successivamente previste – in servizio presso unità operative con attività continua nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali.

Il servizio di pronta disponibilità va limitato, ai turni notturni ed ai giorni festivi garantendo il riposo settimanale. È fatta salva la possibilità di prevedere il servizio di pronta disponibilità diurno nella giornata di sabato.

Tale servizio può essere sostitutivo ed integrativo dei servizi di guardia. Nei servizi di anestesia e nelle unità operative di rianimazione e terapia intensiva è prevista esclusivamente la pronta disponibilità integrativa. Il servizio di pronta disponibilità integrativo dei servizi di guardia è di norma di competenza di tutti i dirigenti, compresi quelli di struttura complessa. Il servizio di pronta disponibilità sostitutivo è assicurato da tutti i dirigenti esclusi i direttori di struttura complessa, che possono svolgere tale servizio esclusivamente laddove non vi siano dirigenti in numero sufficiente. Il servizio di pronta disponibilità è assicurato utilizzando solo i dirigenti della stessa unità operativa per la quale il servizio è istituito, garantendo le necessarie competenze specialistiche.

Nei servizi ospedalieri il Dirigente non può essere posto in pronta disponibilità su più sedi della stessa unità operativa. Il dirigente non può essere preposto a più servizi di pronta disponibilità su più presidi ospedalieri contemporaneamente.

Nel caso in cui il servizio di pronta disponibilità cada in giorno festivo spetta, su richiesta del dirigente, anche un'intera giornata di riposo compensativo senza riduzione del debito orario. In caso di chiamata, l'attività è compensata come lavoro straordinario salvo che il dirigente richieda il recupero orario, consentito solo qualora lo stesso abbia assolto integralmente il proprio debito orario, avuto riguardo al saldo progressivo annuale rilevato alla fine del mese precedente.

La pronta disponibilità ha durata di dodici ore; essa può essere articolata in orari di minore durata, comunque non inferiori a quattro ore.

Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. Ferma restando la necessità di tendere alla garanzia di idonee condizioni di lavoro per i dirigenti organizzati su turni, anche attraverso un percorso di graduale superamento del servizio di pronta disponibilità sostitutivo, sono programmabili, nell'arco di un quadrimestre, non più di 10 servizi di pronta disponibilità calcolati come media mensile nell'arco di tutto il periodo. Non sono programmabili, nel bimestre (mese corrente e mese successivo), più di 12 servizi medi mensili complessivi intesi come somma dei servizi di guardia di cui all'art. 29 comma 2 secondo periodo del CCNL e servizi di pronta disponibilità, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 66/2003. La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità oraria di € 2,00 lorde, elevabile in sede di contrattazione integrativa art. 9 comma 5 lettera e) del CCNL).

Il personale in pronta disponibilità chiamato in servizio, con conseguente sospensione delle undici ore



di riposo immediatamente successivo e consecutivo, deve recuperare immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso le ore mancanti per il completamento delle undici ore di riposo; nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui sopra, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruiti, in un'unica soluzione, nei successivi tre giorni, fino al completamento delle undici ore di riposo.

Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Azienda, ispirato anche alla migliore armonizzazione con la vita privata e familiare del personale dipendente, qualora si ravvisasse l'esigenza di razionalizzare ed ottimizzare l'attività istituzionale con il servizio di pronta disponibilità, previa informativa alle OO.SS. di riferimento, l'Azienda potrà adottare parziali adattamenti alla programmazione.

Art. 12 – RILEVAZIONE DELL'ORARIO RIGUARDANTE L'ATTIVITÀ PRESTATA IN LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA

L'attività libero professionale intramuraria è svolta esclusivamente al di fuori dell'orario di lavoro e delle attività previste dall'impegno di servizio, in fasce orarie distinte dalla normale attività istituzionale. Conseguentemente il dirigente è tenuto a registrare l'attività di cui trattasi con apposita timbratura separata. L'accertata e ripetuta violazione della presente norma comporta in via automatica la devoluzione dell'intero introito delle prestazioni effettuate a favore dell'Azienda.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda all'apposito regolamento in materia.

Fatto salvo quanto previsto in tema di responsabilità penale e civile, la violazione delle norme regolamentari aziendali è fonte di responsabilità amministrativa.

Art. 13 – DISPOSIZIONI FINALI

Le violazioni in materia di orario di lavoro, di cui alle disposizioni di legge, contratti collettivi ed al presente regolamento, ivi comprese le attestazioni non veritiere di presenza in servizio, costituiscono oggetto di valutazione nelle competenti sedi disciplinari. Le inosservanze delle presenti norme regolamentari, in materia di programmazione, vigilanza e controllo, dei Responsabili, costituiscono altresì oggetto di valutazione in sede di verifica dell'incarico ricoperto.

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente regolamento si rinvia al CCNL Dirigenza Area Sanità e normativa in materia.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di sua approvazione e sostituisce, nelle materie dal medesimo disciplinate, tutti i precedenti accordi stipulati, fermo restando che, in caso di eventuali linee guida definite sul tavolo di confronto regionale, dovrà essere riattivato il confronto a livello aziendale per il recepimento di eventuali modifiche.



Desenzano del Garda, 29/12/2025

DELEGAZIONE TRATTANTE AZIENDALE	
Direttore Amministrativo	Dott. Piero Canino
Direttore Sanitario	Dr. Pietro Imbrogno
Direttore Socio Sanitario	Dott. Paolo Schiavini
Dirigente Resp. G.R.U.	Dott.ssa Manuela Pedroni
Dirigente Resp. D.A.P.S.S.	Dott.ssa Mara Radavelli

LA DELEGAZIONE TRATTANTE SINDACALE	
ANAAO-ASSOMED	Dr. Vincenzo Scannapieco Dott.ssa Patrizia Mella
Federazione CIMO-FESMED	Dr. Antonio Politi Dr. Michele Di Vito
FP-CGIL MEDICI	Sig.ra Nadia Lazzaroni Dr. Claudio Leoci
FVM	Dr. Manlio Protano Dr. Carlo Fogazzi
UIL-FPL MEDICI	Dr. Paolo Campi Sig. Angelo Zanelli Dr. Paolo Mengalli Dr.ssa Michela Bonetti Dr. Enrico Orlandi Dr.ssa Maria Cristina Savio Dott.ssa Patrizia Carmignani
AAROI - EMAC	Dr. Andrea Rodi Dr. Andrea Zanoletti
Federazione CISL medici	Dr. Giuseppe Monaco Dr.ssa Oriana Bonzanini
FASSID SNR	Dr. Quarenghi